



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA E TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

N. 275 di data 01/12/2020

**Oggetto: CUP. G57B15000530003 – CIG 852541857E PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE PISTA
CICLO PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE – UNITA'
FUNZIONALE AUTONOMA N. 1 TRATTO OSSANA – VERMIGLIO".
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNI DI
SPESA.**

Assunta da:

Malé, 01 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Augusta Conta

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO : CUP. G57B15000530003 – CIG 852541857E
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI PER LA
“REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE –
UNITA’ FUNZIONALE AUTONOMA N. 1 TRATTO OSSANA – VERMIGLIO”.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNI DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

l’Amministrazione intende ampliare il tratto di pista ciclopedonale attuale al fine di avere un collegamento integrale fra tutti i territori comunali. L’opera in progetto riveste una notevole importanza per il territorio perché andrebbe a migliorare e ampliare l’offerta turistica globale del comune di Vermiglio e dell’intera valle. Negli ultimi anni i cicloturisti che richiedono e usufruiscono di queste strutture sono in continua crescita. È strategico quindi dotare anche l’alta valle delle necessarie infrastrutture. L’importanza e la necessità di realizzare l’opera non si limita soltanto al settore turistico, ma si estende anche ai residenti che praticano attività sportive quali bici, mountain bike, corsa, ecc., tendenzialmente in continuo aumento e che potranno usufruire della struttura e trarne vantaggi e benefici. L’utilizzo della pista potrebbe essere esteso anche alla stagione invernale, dato che con previa battitura, sulla pista si potrebbe passeggiare con le ciaspole. Il tratto attuale termina nei pressi del campeggio di Ossana e, da qui, attraversando l’abitato di Fucine si può proseguire lungo la pista arrivando fino alla val di Peio, mentre un collegamento con Vermiglio non c’è e può avvenire soltanto lungo la SS n° 42 del Tonale e della Mendola. Dal punto di vista più generale della viabilità, attualmente l’unico collegamento Vermiglio-Fucine percorribile in automobile è la SS 42; in caso di interruzione della stessa, per gravi eventi meteorologici o per incidenti Vermiglio, rimarrebbe isolato (almeno in direzione Malè). La nuova pista potrà in parte ovviare anche a questo problema permettendo almeno i collegamenti di emergenza con mezzi di ridotte dimensioni e garantendo in casi estremi, sempre a mezzi leggeri, la percorribilità a senso unico alternato;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa, Tutela dell’Ambiente e del Territorio – Ufficio Tecnico n. 988 del 29.12.2015 era stato incaricato il geom. Alberto Callegari, con studio in Vermiglio (TN), per la progettazione definitiva della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto da Ossana a Vermiglio – unità funzionale autonoma n. 1;

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Lavori Pubblici, Urbanistica e C.P.C. n. 42 del 10.10.2018 era stato incaricato il geom. Alberto Callegari, con studio in Vermiglio (TN), per la progettazione esecutiva e piano di coordinamento e sicurezza della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto da Ossana a Vermiglio – unità funzionale autonoma n. 1;

la Comunità Valle di Sole, con propria Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 63 del 06.08.2020 ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo di data aprile 2020 riguardante i “Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1” redatto dal geom. Alberto Callegari con studio in Vermiglio (TN) per l’importo complessivo di € 1.357.519,67, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi depositati agli atti (ns. prot. n. 4359/2020).

L’importo della spesa di progetto evidenzia:

		LAVORI	SICUREZZA
A	IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA		
A.01	OPERE DI PREVENZIONE RISCHI	€ 273.889,61	
A.05	ONERI PER LA SICUREZZA: OPERE PREVENZIONE RISCHI		€ 6.358,93
A.02	DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA, OPERE EDILI E PARAPETTI	€ 523.950,35	
A.06	ONERI PER LA SICUREZZA: MOVIMENTI TERRA E OPERE EDILI		€ 13.469,06
A.03	PAVIMENTAZIONI IN CLB, SEGNALETICA ORIZZONTALE	€ 229.601,59	
A.07	ONERI PER LA SICUREZZA: PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA		€ 869,63
A.04	TOTALI	€ 1.027.441,55	€ 20.697,62
A.09	TOTALE LAVORI	€ 1.048.139,17	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		

B.01	IMPREVISTI SU A.09	€ 62.888,35	
B.02	PER EVENTUALI COSTI SICUREZZA COVID19	10.481,39	
B.03	IVA SU LAVORI ED IMPREVISTI 10% DI (A.09+B.01+B.02)	€ 112.150,89	
B.04	SPESE TECNICHE	€ 83.827,13	
B.05	CASSA PREVIDENZA PROGETTISTI 4% DI B.04	€ 3.353,09	
B.06	IVA SU SPESE TECNICHE 22% DI (B.04+B.05)	€ 19.179,65	
B.07	INDENNIZZI, ESPROPRI E SERVITU'	€ 16.500,00	
B.08	SPESE MINORI: PUBBLICAZIONI, ASTE, ECC.	€ 1.000,00	
B.09	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 309.380,50	
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.09+B.09)	€ 1.357.519,67	

Il progetto ha ottenuto i seguenti pareri e autorizzazioni di legge:

- parere favorevole con prescrizioni sul progetto iniziale, rilasciato in data 08.11.2016 con delibera n.203/2016 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Comunità della Valle di Sole;
- parere favorevole con prescrizioni sul progetto iniziale di conformità urbanistica, rilasciato in data 02.12.2016 prot. n. 4157 dal Comune di Ossana;
- parere favorevole con prescrizioni sul progetto iniziale di conformità urbanistica, rilasciato in data 01.12.2016 prot. n. 8169 dal Comune di Vermiglio;
- parere favorevole senza prescrizioni sulla variante al progetto, rilasciato in data 05.09.2017 con delibera n. 198/2017 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Comunità della Valle di Sole;
- parere favorevole senza prescrizioni sulla variante al progetto di conformità urbanistica, rilasciato in data 21.09.2017 prot. n. 6241 dalla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole", per conto dei Comuni di Ossana e Vermiglio;
- data 24 maggio 2018, ai sensi dell'art. 55 c. 4 della L.p. 26/1993 è stato rilasciato dall'organo monocratico il parere tecnico amministrativo ed economico, con espressione di parere favorevole;
- data 30 maggio 2018 la Conferenza di Servizi della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha espresso parere favorevole sul progetto denominato "Lavori di realizzazione della pista ciclo pedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità Funzionale autonoma n. 1 – Progetto definitivo";
- ai sensi dell'art. 18 comma 4bis della L.P. 26/1993, sono state trasmesse le istanze, rispettivamente con nota prot. n. 5297/18.7 del 08.09.2017 al Comune di Vermiglio e con nota prot. n. 5298/18.7 del 08.09.2017 al Comune di Ossana, dirette a promuovere il procedimento di pubblicazione del progetto delle opere in oggetto, provvedendo contestualmente al deposito della documentazione tecnica di rito ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità. Il Comune di Ossana con nota pervenuta al protocollo dell'Ente con n. 6049/18.7 del 13.10.2017 ed il Comune di Vermiglio con note pervenute al protocollo dell'Ente con n. 177/18.7 e 178/18.7 del 11.01.2018, certificavano l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra, dichiarando inoltre, che nel periodo prescritto, non erano pervenute osservazioni, reclami e/o opposizioni;
- in data 20 settembre 2018 il Consiglio della Comunità, con deliberazione n. 22, ha approvato il progetto definitivo datato agosto 2017, riguardante i lavori di realizzazione della "Pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità Funzionale autonoma n. 1 – Progetto definitivo", redatto dal geom. Alberto Callegari con studio in Vermiglio (TN), completo della perizia geologica redatta dal geologo dott. Claudio Delpero con studio in Pellizzano (TN), dell'importo complessivo di € 1.357.519,67;
- in fase di progettazione esecutiva si sono resi necessari i seguenti ulteriori pareri da parte dei Servizi della Provincia autonoma di Trento:
 - Parere favorevole da parte del Servizio Bacini Montani pervenuto in data 28/08/2019 prot. N. 5353;
 - Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche-Servizio Opere Stradali e ferroviarie – parere di data 17/09/2019 prot. N. 5699 e successivi accordi e scambi di corrispondenza intercorsi, l'ultimo dei quali in data 26/11/2019 col quale il Servizio ha verificato che il progetto a loro sottoposto nel corso di redazione della progettazione esecutiva ottemperò e abbia recepito i suggerimenti e le osservazioni contenute nel parere sopra citato;
 - Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale – parere di data 09/07/2020 prot. n. 3858 di condivisione previsto nel parere del Servizio Opere Stradali sopra citato;

- o parere favorevole senza prescrizioni sulla variante al progetto, rilasciato in data 07/07/2020 con delibera n. 121/2020 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Comunità della Valle di Sole.

Dato atto che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti funzionali distinti, considerato che il progetto prevede varie lavorazioni (quali scavi e rilevati, modeste strutture in c.a., raccolta acque meteoriche, pavimentazioni in conglomerato bituminoso, segnaletica verticale e orizzontale ecc.) che necessitando di un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale consecutività di realizzazione da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza dell'insieme delle lavorazioni alle previsioni di progetto. Posto quindi che non si ritiene possibile una gestione in lotti delle lavorazioni per non pregiudicare la corretta esecuzione delle opere e che si reputa indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore per gestire le varie fasi di costruzione in relazione alle proprie caratteristiche organizzative. Si ritiene pertanto che le opere e le lavorazioni che compongono il progetto siano da realizzarsi tramite una sola impresa per garantire la corretta esecuzione dell'intervento nella sua interezza.

Atteso che per quanto riguarda il riconoscimento dei costi diretti derivanti da misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 sono stimati in progetto secondo le disposizioni individuate dalla Delibera della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 riferite a progetti non ancora approvati alla data del 6 maggio 2020 ovvero è stato integrato il capitolato speciale d'appalto prevedendo specifica clausola e si è provveduto alla quantificazione sommaria dei costi della sicurezza con apposito accantonamento nelle somme a disposizione del quadro economico.

Precisato che con Decreto del Commissario n. 14 del 16 novembre 2020 è stata parzialmente modificata la precedente Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 63 del 06.08.2020, relativamente al punto 5, ridefinendo le modalità di finanziamento dell'opera e stabilendo quanto di seguito: trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento sul fondo strategico della Comunità della Valle di Sole per complessivi Euro 605.591,79 e trasferimento da parte dei Comuni sul fondo strategico della Comunità della Valle di Sole per complessivi Euro 749.409,14.

Atteso che i lavori in parola sono previsti nel DUP - programma OO.PP. 2020 - 2022 al capitolo 285202 e finanziati con risorse provenienti dal Fondo strategico territoriale, come dettagliato al punto precedente.

Ravvisata la necessità di affidare in appalto dei lavori per la "Realizzazione pista ciclo pedonale da Ossana al Passo del Tonale – Unita' Funzionale Autonoma n. 1° Tratto Ossana – Vermiglio".

Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente, per l'affidamento in appalto dei lavori di cui al punto precedente, quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletarsi ai sensi dell'art. 3 della l.p. n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i. e dell'art. 33 della L.p. 26/93.

Ritenuto, altresì, di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 48 comma 10 del regolamento attuativo della l.p. 26/93 e dell'art. 7 comma 2ter della l.p. 2/2020, è prevista l'applicazione delle riduzioni dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 46 della L.p. 26/1993, a tutela dell'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare, di poter autorizzare la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, nonché subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie previste, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Confermato inoltre che in sede di stipula di contratto, in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi dati, il ruolo di "Responsabile del trattamento dati" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sarà mantenuto in capo

all'Amministrazione aggiudicatrice (Titolare dei dati).

Dato atto che con specifica richiesta, inoltrata a mezzo di posta certificata in data 12 giugno 2020 – prot. n. 3296/8.3, è stato richiesto di avvalersi dei servizi dell'Agazia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento della procedura di gara.

Ritenuto di conferire mandato all'Agazia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura negoziata di cui ai punti precedenti facendo riferimento al Codice Fabbisogno assegnato n. 2304 e sulla base dei contenuti riportati sull'allegato A “Caratteristiche principali dell'opera” parte integrante del presente provvedimento e degli elaborati tecnico-amministrativi depositati agli atti dal Geom. Alberto Callegari (ns. Prot. n. 4359/2020).

Ritenuto che gli operatori economici individuati per essere invitati alla gara sono stati selezionati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i, selezionandoli dall'elenco telematico delle imprese, fra quelli qualificati nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto, avendo riguardo ad esperienze contrattuali pregresse ed all'operatività rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.

Considerato il punto precedente, l'elenco delle 14 imprese selezionate, riportato su documento formato pdf sottoscritto con firma autografa del RUP, sarà inviato, tramite sua mail riservata al funzionario responsabile del procedimento individuato dall'Agazia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC).

Dato atto che la presente determinazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e le modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Visti:

- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8 agosto 2018 n.6;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020);
- la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la L.P. n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- la L.P. n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.;
- la L.P. n. 6 del 6 agosto 2020;
- la Delibera della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020;
- la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e s.m.;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)*”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i..

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Considerato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018.

Richiamata la deliberazione consigliere n. 3 del 27.02.2020 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 definitivo, del bilancio di previsione 2020-2022 e relativa nota integrativa. e s.m.i.

Richiamata la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 34 del 11.03.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e s.m.i..

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto n. 24 di data 29.11.2019 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla sottoscritta Augusta Conta, Funzionario della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio per il triennio 2019-2021 e ritenuto pertanto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo.

DETERMINA

1. di dare atto dell'avvenuta approvazione con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 63 del 06.08.2020 del progetto esecutivo progetto esecutivo di data aprile 2020 riguardante i "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1" redatto dal geom. Alberto Callegari con studio in Vermiglio (TN) per l'importo complessivo di € 1.357.519,67, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi depositati agli atti (ns. prot. n. 4359/2020);
2. di approvare l'allegato A "Caratteristiche principali dell'opera" parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni di legge come in premessa esposto;
4. di dare atto che l'importo complessivo della spesa di progetto per i lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1" è pari ad un importo complessivo di € 1.357.519,67, come in premessa esposto;
5. di dare atto che i lavori di cui al punto precedente sono interamente finanziati con contributo provinciale e con contributo da parte dei Comuni sul Fondo Strategico della Comunità della Valle di Sole;
6. di accertare il contributo pari ad Euro 1.342.155,35 (Euro 1.357.519,67 al netto di Euro 15.364,32 relativi all'accertamento n. 295/2019 sul capitolo 321150), quale trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento e dei Comuni sul fondo strategico della Comunità della Valle di Sole, come di seguito:
 - sul capitolo 321150 "Contributi da parte della Provincia Autonoma di Trento sul Fondo strategico della Comunità della Valle di Sole" anno 2021 Euro 145.361,10 e anno 2022 Euro 447.385,11;
 - sul capitolo 321350 "Contributi da parte dei Comuni sul Fondo strategico della Comunità della Valle di Sole" anno 2021 Euro 749.409,14;
7. di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, da espletarsi ai sensi dell' artt. 3 della l.p. n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i. e dell'art. 33 della L.p. 26/93 con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016;
8. di conferire mandato all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia

Autonoma di Trento (APAC) per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura negoziata di cui ai punti precedenti e sulla base dei contenuti riportati sull'allegato A "Caratteristiche principali dell'opera" parte integrante del presente provvedimento e degli elaborati tecnico-amministrativi presentati agli atti (ns. prot. n. 4359/2020) dal Geom. Alberto Callegari;

9. di disporre, per ragioni di urgenza, la riduzione del termine procedimentale ordinario per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 48 comma 10 del regolamento attuativo della l.p. 26/93 e dell'art. 7 comma 2ter della l.p. 2/2020, stabilendo che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 20 giorni;

10. di confermare che in sede di stipula di contratto, in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il ruolo di "Responsabile del trattamento dati" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sarà mantenuto in capo all'Amministrazione aggiudicatrice (Titolare dei dati);

11. di dare atto che con provvedimenti precedenti sono stati assunti impegni di spesa per incarichi tecnici per un importo complessivo di Euro 43.828,43 relativi ai seguenti impegni: n. 1366/2015 di Euro 16.310,42 – n. 1368/2015 per la quota di un quarto pari ad Euro 3.708,80 – n. 1371/2015 per la quota di una metà pari ad Euro 3.475,40 – n. 1692/2017 di Euro 3.005,99 - n. 1693/2017 per la quota di una metà pari ad Euro 1.963,50 – n. 1362/2018 di Euro 15.364,32;

12. di prenotare, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di contabilità, gli impegni provvisori di spesa corrispondenti ad obbligazioni giuridiche non perfezionate per un importo complessivo pari ad Euro 1.311.172,50 (Euro 1.355.000,93 al netto di Euro 43.828,43 di cui al punto 11):

CAUSALE	CUP. G57B15000530003 - CIG: 852541857E.- Progetto per la "Realizzazione pista ciclo pedonale da Ossana al Passo del Tonale – Unita' Funzionale Autonoma n. 1° Tratto Ossana – Vermiglio".
---------	---

CAP/ART.	285202	Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.000
Esercizio Finanziario	2021	IMPORTO €.	894.770,24
Esercizio Finanziario	2022	IMPORTO €.	416.402,26

per complessivi Euro 1.311.172,50 (I.V.A. inclusa);

13. di dare atto che agli impegni definitivi della spesa si provvederà con apposito successivo formale provvedimento ad avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

14. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione di visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile medesimo;

15. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.